



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER

n. 17 del 30 Dicembre 2019

OBBLIGO CONSEGNA DELLA BUSTA PAGA AL LAVORATORE

Al fine di fare il punto su un preciso obbligo in capo al datore di lavoro, e come più volte raccomandato, ricordiamo che la **Legge n. 4/1953** impone ai datori di lavori l'obbligo di consegna ai lavoratori, contestualmente alla corresponsione della retribuzione, del prospetto paga indicante tutti gli elementi utili alla ricostruzione dello stipendio dovuto.

In sede di accertamento il datore di lavoro, per dimostrare di aver adempiuto al predetto obbligo di consegna, dovrà esibire non solo la busta paga ma anche la prova della consegna al lavoratore mediante la sottoscrizione per ricevuta della stessa.

L'art. 22, comma 7, del D.lgs. 151 del 14 Settembre 2015 stabilisce che, salvo il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria **da 150 a 900 euro**. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va **da 600 a 3.600 euro**. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va **da 1.200 a 7.200 euro**.

Non è esclusa la possibilità di fornire al lavoratore il prospetto paga (**contestualmente al pagamento mensile della retribuzione con bonifico bancario e/o altro mezzo tracciabile**) sia tramite e-mail (preferibilmente PEC), sia online tramite il sito web aziendale. A tal proposito, secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro, si precisa che: 1) in caso di consegna via e-mail del prospetto paga il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore abbia un p.c. e possa stampare la propria busta paga scaricata online tramite e-mail; 2) nel caso di consegna tramite la pubblicazione del prospetto paga su un sito web aziendale è necessario dotare il lavoratore di apposite username e password individuali per l'accesso all'area riservata.

La precisazione oggetto della presente si è resa altresì necessaria in seguito alla irrogazione da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di sanzioni conseguenti appunto alla mancata consegna del prospetto di paga al lavoratore.